

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per i Sig.ri:

- Adamo Giuseppe, nato a Palermo il 21.03.1989, residente in Alcamo (TP), via Gaetano Martino n. 95, c.f.: DMAGPP89C21G273A;
- Aiello Elenia, nata a Oliveto Citra (SA) il 05.07.1992, residente in Caposele (AV), via Fornaci snc, c.f.: LLALNE92L45G039W;
- Alfano Alessandro, nato a Salerno il 09.10.1988, residente in Pellezzano (SA), via Tenente Farina, 59, c.f.: LFNLSN88R09H703W;
- Allegro Riccardo, nato a padova il 27.04.1991, residente in Abano Terme (PD), via dei Castagni, 7, c.f.: LLGRCR91D27G224J;
- Anastasi Giuseppe, nato a Catanzaro il 05.17.1989, residente in Girifalco (CZ), via De Amicis, 38, c.f.: NSTGPP89L05C352K;
- Bilancia Vincenzo, nato a Napoli il 22.10.1991, residente in Napoli, via A. Micheluzzi, 100, c.f.: BLNVCN91R22F839Z;
- Briglia Marco, nato a Messina il 15.05.1990, residente in San Filippo della Mela (ME), via G. di Vittorio, 16, c.f.: BRGMRC90E15F158X;
- Buttà Alessandro, nato a Patti (ME) il 05.07.1990, residente in Capo d'Orlando (ME), via Bruca n. 102, c.f.: BTTLN90L05G377O;
- Capogrossi Cristiano, nato ad Aprilia (LT) il 06.01.1991, residente in Giulianello (LT), via Maria Teresa di Calcutta, 12, c.f.: CPGCST91A06A341N;
- Caprio Julian, nato a Battipaglia (SA) il 15.05.1992, residente in Valva (SA), contrada Pistelle snc, c.f.: CPRJLN92E15A717F;
- Capucci Matteo, nato a Castiglione del Lago (PG) il 30.01.1988, residente in Cortona, via Giovanni XXIII n. 2, c.f.: CPCMTT88A30C309C;
- Capulli Simona, nata a L'Aquila il 17.10.1989, residente in L'Aquila, via Sallustio, 81, c.f.: CPLSMN89R57A345Z;
- Carcasole Simona, nata a Ceccano (FR) il 13.9.1990 ed ivi residente, via Marano, 144, c.f.: CRCSMN90P53C513B;

- Carito Maria, nata a Marcianise (CE) il 27.06.1989, residente in Marcianise (CE), via Rossini, 35, c.f.: CRTMRA89H67E932B;
- Casertano Emanuela, nata a Maddaloni (CE) il 12.10.1992, residente in San Prisco (CE), via Pola, 68, c.f.: CSRMNL92R52E791P;
- Cataldo Gloria, nata a Gagliano del Capo (LE) il 05.06.1989, residente in Matino (LE), via Zara, 26/D, c.f.: CTLGLR89H45D851O;
- Celsi Giacomo, nato a Pescara il 06.07.1992, residente in Scafa (PE), via Alessandrini, 66, c.f.: CLSGCM92L06G482R;
- Centorame Eleonora, nata a Pescara il 16.07.1991, residente in Montesilvano (PE), corso Umberto I, 188, c.f.: CNTLNR91L56G482Y;
- Chiarolanza Raimondo, nato a Napoli il 28.03.1988, residente in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), via Monte Zebio, 15, c.f.: CHRRND88C28F839F;
- Cianci Salvatore, nato a Siracusa il 22.04.1992, residente in Solarino (SR), via Roma n. 113, c.f.: CNCSVT92D22I754Q;
- Clarioni Daniel, nato a Roma il 13.10.1991, residente in Roma, viale Santa Rita da Cascia, 99, c.f.: CLRDNL91R13H501M;
- Colavita Antonio, nato a Lucera (FG) il 09.08.1992, residente in Pietramontecorvino (FG), via Montecorvino, 1, c.f.: CLVNTN92M09E716J;
- Consales Davide, nato a Palermo il 13.07.1989, residente in Palermo, via Stazzone, 4, c.f.: CNSDVD89L13G273H;
- Conte Giuseppe, nato a Caserta il 15.02.1989, residente in San Marcellino (CE), via A. Catalano, 3, c.f.: CNTGPP89B15B963D;
- Contino Gaetano, nato a Palmi (RC) il 04.12.1989, residente in Palmi (RC), via B. Buoizzi, 200, c.f.: CNTGTN87T04G288W;
- Conversano Ilenia, nata a Nardò, (LE) il 10.11.1990, residente in Carmiano (LE), via A. De Gasperi, 48, c.f.: CNVLNI90S50F842J;
- Coscione Antonio, nato a Villaricca (NA) il 24.04.1990, residente in Aversa (CE), via Virgilio P. Marone, 11, c.f.: CSCNTN90D24G309L;
- Costantino Davide, nato a Reggio Calabria il 17.06.1990, ed ivi residente, via S.S. Ionica 1' tratto, 18, c.f.: CSTDVD90H17H224C;

- Cristiano Felice, nato a Marcianise (CE) ed ivi residente, via Martucci, 33, c.f.: CRSFLC88D23E932R;
- Cucinotta Francesco, nato a Catania il 01.03.1992, residente in Brescia, vicolo del Pero, 6, c.f.: CCNFNC92C01C351S;
- D'Argenio Guido, nato a Foggia il 09.09.1992 ed ivi residente, via P. Frassati, 15, c.f.: DRGGDU92P09D643S;
- Degennaro Alessandro, nato a Bitonto (BA) il 24.01.1991 ed ivi residente, via Ten. Dom. Modugno, 8/A, c.f.: DGNLSN91A24A893I;
- De Girolamo Vittorio, nato a Terlizzi (BA) il 28.04.1989, residente in Bisceglie (BT), via V. Veneto, 104, c.f.: DGRVTR89D28L109F;
- Della Vecchia Gianluca, nato a Cori (LT) il 12.04.1989, residente in Giulianello (LT), via Velletri - Anzio, 39, c.f.: DLLGLC89D12D003I;
- De Mei Sara, nata a Roma il 03.02.1991 ed ivi residente, via Padre Fortunato Scipioni, 21, c.f.: DMESRA91B43H501D;
- De Vizio Alessandro, nato a Napoli il 21.09.1989, residente in San Vitaliano (NA), corso Frascatoli, 51, c.f.: DVZLSN89P21F839M;
- Di Somma Alessia, nata a Napoli il 16.09.1991, residente in Casoria (NA), via Arpino, 4, c.f.: DSMLSS91P56F839V;
- Errichiello Antonio, nato a Napoli il 27.08.1992, residente in Afragola (NA), via del Molise, 18, c.f.: RRCNTN92M27F839W;
- Fiaschini Michele, nato a Narni (TR) il 25.10.1990, residente in Orte (VT), via F. Turati, 14, c.f.: FSCMHL90R25F844B;
- Genna Alessandro, nato ad Erice (TP) il 19.05.1990, residente in Marsala (TP), vicolo delle Saline, 31, c.f.: GNNLSN90E19D423B;
- Gennaro Rosaria, nata a Messina il 12.10.1989 ed ivi residente, via Noviziato Casazza, 433, c.f.: GNNRSR89R52F158N;
- Gentile Raffaele, nato a Napoli il 04.05.1988, residente in Olbia (SS), via del Rosmarino, 48, c.f.: GNTRFL88E04F839U;
- Goglia Gabriella, nata a Benevento il 03.02.1989 ed ivi residente, via Mariano Russo, 33/B, c.f.: GGLGRL89B43A783R;

- Granata Giuseppina, nata a Mugnano di Napoli il 03.04.1992, residente in Quarto (NA), c.so Italia, 323, c.f.: GRNGPP92D43F799N;
- Greco Cinzia, nata a Taurianova (RC) il 30.06.1989 ed ivi residente, via F. Sofia Alessio, 10, c.f.: GRCCNZ89H70L063G;
- Grossi Manuel, nato a Roma il 11.06.1990, residente in Ardea (RM), lungomare degli Ardeatini, 41, c.f.: GRSMNL90H11H501Q;
- Guida Michele, nato a Mugnano di Napoli il 18.11.1992 ed ivi residente, via IV Novembre, 38/A, c.f.: GDUMHL92S18F799Z;
- Immesi Maria Stella, nata a Palermo il 19.10.1988 ed ivi residente, via Alcide De Gasperi, 70, c.f.: MMSMST88R59G273P;
- Izzo Maurizio, nato a Napoli (NA) il 07.09.1988, residente in Napoli (NA), via Salita Scudillo n. 32, c.f.: ZZIMRZ88P07F839Z;
- Lamparelli Ida, nata a Messina (ME) il 28.11.1989, residente in Milazzo (ME), via Acqueviola n. 100, c.f.: LMPDIA89S68F158F;
- La Rocca Ciro, nato a Torre Annunziata (NA) il 19.08.1990, residente in Boscoreale (NA), via Sardoncelli, 11, c.f.: LRCCRI90M19L245I;
- Liotta Ornella, nata a Catania il 13.05.1989, residente in Adrano (CT), via C. salanitro, 21, c.f.: LTTRLL89E53C351C;
- Lobosco Nicoletta, nata a Corato (BA) il 13.04.1991, residente in Ruvo di Puglia (BA), via Alessandro Scarlatti, 6/E, c.f.: LBSNLT91D53C983C;
- Lo Greco Giuseppe, nato a Teano (CE) il 18.09.1987, residente in Sparanise (CE), via Le Castagne n. 51, c.f.: LGRGPP87P18L083O;
- Lombardi Grazia, nata ad Ariano Irpino (AV) il 21.11.1990, residente in Savignano Irpino (AV), c.da Prato, 5, c.f.: LMBGRZ90S61A399B;
- Mastrogregori Silvia, nata a Viterbo il 21.12.1991, residente in Vignanello (VT), via Ambra Alagi, 16, c.f.: MSTSLV91T61M082F;
- Melfi Anna Chiara, nata a Potenza il 07.08.1989, residente in Cascina (PI), via F. Palasciano, 8, c.f.: MLFNCH89M47G942O;
- Minenna Francesco, nato a Bitonto (BA) il 22.07.1987 ed ivi residente, via L. Castellucci, 62, c.f.: MNNFNC87L22A893U;

- Morzetti Andrea, nato a Viterbo il 19.06.1989, residente in Tuscania (VT), strada del Solco, 2, c.f.: MRZNDR89H19M082G;
- Moschella Maurizio, nato a Catania il 10.01.1990 ed ivi residente, viale Moncada, 11/H, c.f.: MSCMRZ90A10C351U;
- Mugavero Elisa, nata a Mistretta (ME) il 13.08.1990 ed ivi residente, via Nicolini, 22, c.f.: MGVLSE90M53F251X;
- Musto Nicola, nato ad Avellino il 15.03.1991, residente in Pratola Serra (AV), via Provinciale, 42/A, c.f.: MSTNCL91C15A509Y;
- Nunziata Luigi, nato a Nola (NA) il 28.04.1992, residente in San Gennaro Vesuviano (NA), via Nola n. 178, c.f.: NNZLGU92D28F924I;
- Oliva Rita Maria, nata a Palermo il 13.06.1990 ed ivi residente, via Monzambico, 3, c.f.: LVORMR90H53G273H;
- Onorato Rosa, nata a san Giuseppe Vesuviano (NA) il 29.06.1990, residente in Somma Vesuviana (NA), via Monaciello, 15, c.f.: NRTRSO90H69H931I;
- Pappa Federica, nata a Catania il 21.10.1992, residente in Viagrande (CT), via Principe di Piemonte, 3, c.f.: PPPFRC92R61C351J;
- Piredda Giovanna, nata a Gragnano (NA) il 14.05.1992, residente in Santa Maria la Carità (NA), via Motta Bardascini, 93, c.f.: PRDGNN92E54E131P;
- Olianias Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 31.10.1988, residente in san Marcellino (CE), via Solferino, 26, c.f.: LNSGNN88R31A512V;
- Parricella Giuseppe, nato a Caserta il 30.03.1991, residente in Capodrise (LE), via Giovanni Testa, 30, c.f.: PRRGPP91C30B963O;
- Pedoto Oreste, nato a Montefiascone (VT) il 20.01.1990, residente in Marta (VT), via A. De Gasperi, 29, c.f.: PDTRST90A20F499H;
- Pietrangelo Silvia, nata a Pescara il 01.06.1991, residente in Spoltore (PE), via Monte Nevoso, 4, c.f.: PTRSLV91H41G482O;
- Pietrovito Ylenia, nata a Campobasso il 17.02.1988, residente in Pescara, strada Pandolfi n. 11, c.f.: PTRYLN88B57B519A;
- Principato Chiara, nata ad Acireale (CT) il 23.06.1991 ed ivi residente, via Cardillo, 66, c.f.: PRNCHR91H63A028U;

- Racioppoli Francesco, nato a S. M. Capua Vetere (CE) il 18.08.1988, residente in San Tammaro (CE), viale F. di Borbone snc, c.f.: RCPFNC88H18I234Z;
- Randolo Alberto, nato a Formia (LT) il 29.10.1990, residente in Sessa Aurunca (CE), viale Trieste, 1511, c.f.: RNDLRT90R29D708B;
- Riccio Salvatore, nato a Napoli il 26.10.1987, residente in Napoli, via Berenice, 11, c.f.: RCCSVT87R26F839F;
- Rio Marcello, nato a Ragusa il 14.06.1990, residente in Buscemi (SR), via Cavour, 184, c.f.: RIOMCL90H14H163T;
- Rispoli Gaetano, nato ad Aversa il 21.07.1991, residente in Gricignano di Aversa (CE), via F. Turati, 7, c.f.: RSPGTN91L21A512F;
- Santoro Dario, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 01.06.1991, residente in Marano di Napoli (NA), via Panoramica, 4, c.f.: SNTDRA91H01F799L;
- Sarsano Alessandro, nato a Policoro (MT) il 07.08.1990, residente in Sant'Arcangelo (PZ), via Santa Croce, 45, c.f.: SRSLSN90M07G786X;
- Savria Francescopio, nato ad Agropoli (SA) il 14.08.1990 ed ivi residente, via Campania, 20, c.f.: SVRFNC90M14A091X;
- Scalone Giuseppe, nato a Chiaravalle C.le (CZ) il 26.09.1989, residente in Girifalco (CZ), via A. Migliaccio, 218, c.f.: SCLGPP89P26C616T;
- Schipani Nunziante, nato a Benevento il 16.08.1992, residente in Montesarchio (BN), via A. Domenici, 56/B, c.f.: SCHNZN92M16A783N;
- Schirinzi Stefania, nata a Gagliano del Capo (LE) il 27.12.1989 ed ivi residente, via A. Segni, 6, c.f.: SCHSFN89T67D851L;
- Serafini Deborah, nata a Roma il 20.09.1989 ed ivi residente, via Ollolai, 140, c.f.: SRFDRH89P60H501O;
- Sospiro Antonino Daniele, nato ad Erice (TP) il 21.12.1991, residente in Paceco (TP), via Giovanni Malato, 8, c.f.: SSPNNN91T21D423I;
- Spadaro Federica, nata ad Erice (TP) il 21.06.1991, residente in Casa Santa Erice (TP), via S. Bernardetta, 10, c.f.: SPDFRC91H61D423L;
- Sparacino Giovanni Stefano, nato a Catania il 26.12.1990, residente in Motta S. Anastasia (CT), via D. Scarlatti, 49, c.f.: SPRGNN90T26C351K;

- Sulpizio Dario, nato ad Ortona (CH) il 24.10.1990, residente in Francavilla al Mare (CH), via R. Paolucci, 27, c.f.: SLPDRA90R24G141J;
- Tessarin Dario, nato a Contarina (RO) il 25.12.1992, residente in Taglio di Po (RO), via Vittor Pisani, 8, c.f.: TSSDRA92T25C967X;
- Triolo Douglas, nato a San Paolo (BRASILE) il 27.11.1987, residente in Partinico (PA), via Antonio Vivaldi n. 8, c.f.: TRLDLS87S27Z602G;
- Trombatore Luca, nato a Siracusa il 14.02.1992, residente in Scaldasole (PV), via XI Febbraio, 17, c.f.: TRMLCU92B14I754B;
- Utano Damiano, nato a Messina il 28.09.1992 ed ivi residente, via N. Piccinino, 254, c.f.: TNUDMN92P28F158X;
- Vacca Marco, nato a Taranto il 13.05.1991, residente in Taranto, via A. Majorano, 17,
- c.f.: VCCMRC91E13L049L;
- Venneri Federico, nato a Firenze il 16.09.1990, residente in San Giovanni Valdarno (AR), via G. Rossini, 20, c.f.: VNNFRC90P16D612S;
- Verdirame Cristian, nato a Ragusa il 26.05.1991, residente in Buscemi (SR), via Libertà, 29, c.f.: VRDCST91E26H163F;
- Viceconte Rocco, nato a Policoro (MT) il 28.04.1990, residente in Colobraro (MT), via Genova, 6, c.f.: VCCRCC90D28G786G;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Terni, Via della Caserma n. 5 (fax 0744.434311; pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it).

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

contro

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore

e per quanto possa occorrere

di tutti i soggetti convocati mediante il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 per l'espletamento delle prove di efficienza fisica nell'ambito della procedura per cui è causa

**per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare
anche *inaudita altera parte***

- 1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni (**doc. 1**);
- 2) del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 (**doc. 2**);
- 3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- 4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (*“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.

e, per l'accertamento

del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove di concorso

FATTO

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 è stato indetto un concorso per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui:

- 893 posti destinati a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato (i candidati c.d. civili);
- 179 posti riservati ai volontari in ferma breve attualmente in servizio;
- 76 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno collocati in congedo, nonché ai volontari in ferma quadriennale in servizio oppure in congedo.

Con successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23.10.2017 i predetti posti messi a concorso sono stati aumentati rispettivamente a 1.182, 645 e 276.

Preme evidenziare che, per poter partecipare a tale concorso, con riferimento ai posti relativi ai c.d. candidati civili, tale decreto prevedeva il possesso del seguente requisito: età non superiore ad anni trenta.

Inoltre, prevedeva una procedura di selezione sia articolata in più fasi/prove:

- una prova scritta d'esame, che si estrinseca nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del bando detta prova "*si intende superata se un candidato non riporterà una votazione non inferiore a sei decimi*";
- una prova di efficienza fisica cui sono convocati i candidati sulla base della posizione ricoperta dagli stessi nelle (tre) graduatorie redatte all'esito della predetta prova scritta;
- un accertamento fisico e psichico cui sono sottoposti i candidati risultati idonei all'esito della prova di efficienza fisica;
- una prova attitudinale cui sono sottoposti i candidati risultati idonei all'esito dell'accertamento fisico e psichico.

All'esito delle predette prove, il bando prevedeva la redazione di (tre) graduatorie finali determinate sulla base del punteggio ottenuto alla prova scritta e, a parità di punteggio, sulla base delle preferenze stabilite nel medesimo bando.

Con decreto del Direttore Centrale per le ricorse Umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017 sono state approvate le (tre) graduatorie relative alla prova scritta d'esame del concorso in questione.

Per quanto d'interesse, dall'esame del calendario destinato ai candidati c.d. civili e delle predette graduatorie sono stati chiamati a svolgere le predette prove fisiche n. 3443 candidati. Vale a dire, quelli che hanno conseguito, all'esito della prova scritta, un punteggio compreso tra 10/10 e 9.625/10.

In data 28.05.2018, è stato pubblicato il Decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell'Interno, con cui è stata approvata *“la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente di Polizia di Stato”*.

*

Successivamente, con l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018, n. 135 è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 (ossia mediante lo scorrimento della sola graduatoria riservata al personale civile). Ciò: *“b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare; c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della*

pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b)(...)".

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, è stato quindi avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40.

Più nello specifico, è stato stabilito che possono prendere parte alla procedura di scorrimento (con conseguente convocazione per l'espletamento delle prove volte a saggiare l'idoneità fisica e psichica) i candidati che, avendo preso parte al concorso del 2017, hanno conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari o superiore a 8,875/10, purché aventi un'età massima di 26 anni (e non invece di 30).

Per converso, una tale possibilità è stata preclusa ai candidati che, come gli odierni ricorrenti, pur avendo ottenuto il predetto punteggio (pari o superiore a 8,875/10), hanno un'età superiore ai 26 anni.

Da ultimo, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, è stata disposta la convocazione alla prova per l'accertamento dell'efficienza fisica.

*

Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto a partecipare alle prove di esame nell'ambito della predetta procedura di scorrimento. Ciò per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del Dlgs 95/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Come già esposto in punto di fatto, tutti gli odierni ricorrenti:

- hanno partecipato al concorso indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti

della Polizia di Stato, relativamente ai n. 893 posti destinati ai candidati c.d. civili, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal predetto decreto. **In particolare di quello relativo all'aver un'età non superiore ad anni 30;**

- sono stati ritenuti idonei all'esito della prima prova di concorso (prova scritta), avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 8,875/10 (cfr. autocertificazioni in atti, alle quali si rinvia ritenendole parte integrante del presente ricorso, **cfr. all. 3**).

Tuttavia, malgrado quanto precede, non potranno prendere parte alla procedura di scorrimento indetta con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, in quanto, pur avendo conseguito il punteggio ivi indicato per poter prendere parte alla predetta procedura (pari o superiore a 8,875/10) **non sono in possesso dei nuovi e diversi requisiti ivi previsti, in particolare di quello relativo al non aver compiuto 26 anni.**

Quanto precede appare illegittimo per le ragioni che seguono.

1. In primo luogo, perché il limite di età per accedere al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato è stato abbassato da 30 anni a 26 anni mediante il Dlgs 29.05.2017 n. 95 (entrato in vigore il 17.11.2018) con cui, per quanto di interesse, si è proceduto alla modifica del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982.

Tuttavia, trattasi di normativa che risulta applicabile - in conformità ai più basilari principi del diritto, nonché sulla scorta di quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 5, del Dlgs 95/2017 - soltanto ai concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore.

Mentre, per converso, **non risulta applicabile ai concorsi (ed alle relative graduatorie) che, come quello oggetto di causa, sono stati indetti prima dell'entrata in vigore della riforma in questione.**

Si noti, infatti, che con i decreti impugnati, non è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di allievi agenti di Polizia, bensì è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893

allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, risulta applicabile la normativa ante riforma che, come noto, prevede, quale requisito di accesso quello di avere un'età non superiore ad anni 30.

2. In secondo luogo perché, diversamente opinando, si ammetterebbe la legittimità di una modifica ex post dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva che, invece, è stata da sempre ritenuta illegittima dalla giurisprudenza. La quale, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che l'amministrazione che intende restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere alla modifica e/o all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.04.2017, n. 1607).

3. Né, sul punto, varrebbe diversamente obiettare che i decreti impugnati risultano legittimi in quanto emanati in applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018¹.

Per le stesse ragioni di cui sopra, infatti, tale norma appare lesiva di valori costituzionali quali l'affidamento e la certezza dei rapporti giuridici (andando infatti ad incidere su diritti già maturati) e si configura altresì viziata da irragionevolezza, anche in relazione ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

¹ Con cui, come noto, è stata quindi autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 (ossia mediante lo scorrimento della graduatoria riservata al personale civile). Ciò: "*b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito,(...) **purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare(...).***

Ed invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa "trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti" (v.sentt. Corte Cost. nn. 283 del 1993; 190 e 822 del 1988; 36 del 1985; 822 del 1988 e 349 del 1985).

Tuttavia, ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie.

Si noti, infatti, che la norma in questione risulta precludere, senza alcuna valida ragione giustificativa, agli odierni ricorrenti di partecipare alle successive prove selettive di un concorso cui, in ragione della normativa applicabile al momento della sua indizione (2017), hanno potuto inizialmente prendere parte (essendo in possesso di tutti i requisiti previsti).

Pertanto, in via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018 per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Di qui l'illegittimità degli atti impugnati.

II – Violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 27.11.2000, n. 2000/78/CE. Violazione e falsa applicazione dei principi di non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6, Dir. n. 2000/78/CE, "*(...)gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.*

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: (...) c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il

lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”.

In altri termini, la direttiva in oggetto, applicandosi anche alle P.A. di tutti gli stati membri, impone che queste, nel reclutamento del proprio personale, non operino discriminazione in base all'età anagrafica dei candidati, prevedendo ad esempio un limite di età massima come requisito per la partecipazione ad un concorso pubblico.

Ciò, trova soltanto tre limiti.

Il primo è rappresentato dal disposto di cui all'art. 3, comma 4 della medesima direttiva, il quale, in buona sostanza, sancisce l'inapplicabilità del successivo art. 6 rispetto alle procedure di accesso nelle Forze Armate di ciascun Stato membro.

Il secondo è previsto dallo stesso art. 6, che fa comunque salvi tutti i casi in cui un determinato limite di età risulti giustificato da obiettive ragioni di politica e mercato del lavoro, ovvero formazione professionale.

Il terzo è disposto dall'art. 4, comma 1, nella parte in cui ammette discriminazioni un base all'età qualora siano giustificate dalla natura dell'attività lavorativa, ovvero dalla natura del contesto in cui questa viene espletata. Vale a dire, quando l'avere una determinata età - o meglio un'età inferiore a quella massima prevista - possa costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il tutto, purché la finalità sia legittima ed il requisito richiesto non sproporzionato.

Orbene, nel caso di specie non opera nessuno dei limiti di cui sopra.

Il primo perché la Polizia di Stato non è una Forza Armata.

Il secondo perché il limite di età previsto dai decreti impugnati – nonché dal dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982 (così come modificato dal Dlgs 95/2017) - non appare giustificato da alcuna ragione di politica o di mercato del lavoro, ovvero di formazione professionale.

Tantomeno sussiste il terzo limite.

Nel caso di specie, infatti, il limite di età qui contestato (26 anni) non trova giustificazione nemmeno ricorrendo ad asserite ragioni attinenti alla necessità di garantire che i candidati siano in possesso di determinate qualità fisiche, atteso che non

appare possibile ipotizzare che successivamente al compimento del ventiseiesimo anno di età vi sia un decadimento delle capacità fisiche di un soggetto.

Prova ne è che, ad esempio, con riferimento al reclutamento degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, è previsto che possano partecipare al relativo concorso i soggetti con età non superiore ai 30 anni (cfr. art. 1, D.M. n 197 del 8.10.2012).

Inoltre, proprio la procedura selettiva per cui è causa, prevede che tutti i partecipanti - pena la loro esclusione - debbano superare una prova di efficienza fisica, la cui funzione, in tutto evidenza, è proprio quella di escludere dalla procedura selettiva tutti i candidati che, a prescindere dall'età, non siano in possesso delle qualità fisiche richieste per essere reclutati come allievi agenti di Polizia.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra emerge la sussistenza del fumus boni juris.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che le prove di efficienza fisica relative al concorso per cui è causa avranno inizio l'8.05.2019 (cfr. doc. 2).

Talché, appare evidente che, in difetto di una misura cautelare che consenta agli odierni ricorrenti di potervi prendere parte, con riserva, gli stessi vedrebbero vanificata la stessa tutela giudiziale qui invocata.

Né, del resto, risultano ravvisabili ragioni di carattere generale in contrasto con l'accoglimento della presente istanza, atteso che tutti gli odierni ricorrenti sono soggetti meritevoli, avendo conseguito, all'esito della prova scritta, un punteggio pari o superiore a 8,875/10.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 C.P.A.

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA, atteso che, come detto, le prove di efficienza fisica relative al concorso per cui è causa avranno inizio l'8.05.2019 mentre, secondo il

calendario dell'Ecc.mo intestato TAR, la trattazione dell'istanza cautelare in questione non potrà che avvenire successivamente alla predetta data.

P.Q.M.

Si chiede:

- in via preliminare, e **solo qualora ritenuto necessario**, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione dell'impossibilità di individuare il nominativo di eventuali controinteressati - identificati nei soggetti convocati mediante il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 per l'espletamento delle prove di efficienza fisica nell'ambito della procedura per cui è causa - autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Interno e/o della Polizia di Stato, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;
- **in via cautelare**, la concessione, *inaudita altera parte*, della misura cautelare urgente ex art. 56 CPA ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni ricorrenti di poter prendere parte, con riserva, alle successive prove del concorso per cui è causa;
- **sempre in via cautelare**, la concessione, in sede collegiale, della misura cautelare richiesta dagli odierni ricorrenti e, conseguentemente, la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare ex art. 56 CPA;
- **nel merito**, l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle prove del concorso per cui è causa.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Terni - Roma, 8 maggio 2019

Avv. Antonio De Angelis